

REGIONE LAZIO

Assessorato all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione Direzione regionale Formazione Professionale, FSE e altri interventi cofinanziati

ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE EROGANO ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO NELLA REGIONE LAZIO

Linee interpretative della Direttiva accreditamento (DGR 968/2007 e DGR 229/2008)

Con il presente atto si forniscono le prime linee interpretative della *Direttiva* di cui alla D.G.R. 29 novembre 2007 n. 968, come modificata dalla D.G.R. 29 marzo 2008 n. 229, che ha introdotto le nuove disposizioni per l'accreditamento delle strutture formative e di orientamento, allo scopo di facilitare la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni in essa contenute:

> Art. 3, punto 4: Enti non soggetti all'obbligo dell'accreditamento.

Secondo l'art. 3, comma 4 della *Direttiva* non devono accreditarsi "*i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative*".

Rientrano in questo comma quei soggetti che per legge istitutiva sono preposti a realizzare attività formative per il conseguimento di titoli per l'esercizio di determinate attività professionali come, ad es., brevetti, patenti, ecc. e che per svolgere tali attività non necessitano di alcuna autorizzazione e/o finanziamento da parte della Regione Lazio.

Resta fermo che tali soggetti sono obbligati ad accreditarsi secondo quanto disposto dalla *Direttiva accreditamento*, qualora intendano realizzare presso la Regione Lazio azioni formative diverse da quelle sopra enunciate.

> Art. 4, ultimo capoverso: "In strutture complesse le funzioni indicate possono essere assolte anche da livelli centrali o superiori del soggetto di appartenenza"

Nelle strutture composte da più Sedi o più settori organizzativi, le funzioni di cui alla Tabella C (direzione, gestione economica amministrativa, definizione e analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione) possono essere svolte per tutte le sedi anche da responsabili/incaricati in servizio presso le sedi centrali del soggetto, fermo restando la garanzia delle suddette funzioni presso la sede operativa.

Art. 5: Accreditamento in ingresso/definitivo per ambito diverso da quello per il quale l'ente ha un'esperienza pregressa.

I soggetti che possono documentare l'esperienza necessaria per l'accreditamento definitivo nell'ambito *Formazione professionale* (superiore e/o continua e/o obbligo formativo) e volessero richiedere l'accreditamento definitivo anche per l'*Orientamento*, devono comunque soddisfare per quest'ultimo ambito il requisito D4 delle Tabelle.

I soggetti, invece, che possono documentare l'esperienza necessaria per l'accreditamento definitivo nell'ambito *Orientamento* e che volessero richiedere l'accreditamento anche per la *Formazione professionale*, devono soddisfare i requisiti D3, D5 e D6 previsti per tale ambito.

I requisiti D1, D2, e D7 sono richiesti per entrambi gli ambiti (Orientamento e Formazione) nella tipologia di accreditamento definitivo.

Art. 8, lettera C): Criterio "Risorse infrastrutturali e logistiche" (Tabella A)

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico per la sicurezza) tutti i requisiti richiesti alle strutture formative, riferibili alla tabella A,

devono adeguarsi alle disposizioni contenute nel suddetto Testo Unico ed alle normative vigenti.

> Art. 8, terz'ultimo capoverso: Modalità semplificate di audit per enti in possesso di certificazione di qualità ISO UNI EN 9001:2000

In applicazione dell'art.7 del d.m.166/2001, i soggetti in possesso di Certificazione di Qualità rilasciata in conformità alla norma ISO UNI EN 9001:2000, sono tenuti a dimostrare in sede di audit il possesso dei requisiti di cui alle Tabelle D) ed E) allegate alla Direttiva; per i requisiti di cui alle Tabelle A) B) e C) l'ente dovrà, dimostrare il possesso di quei requisiti non contemplati nel sistema ISO UNI EN 9001:2000 e che verranno individuati con una successiva nota esplicativa.

Si precisa che le modalità semplificate valgono solo in fase di audit, pertanto in fase di istruttoria gli Enti sono tenuti ad inviare la documentazione come richiesto dalla DGR 968/07.

> Art. 9: Ubicazione dei locali della sede operativa

La sede operativa può articolarsi in un'unica unità immobiliare (porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati), o in più unità immobiliari, purché queste siano funzionalmente congiunte in un'unitarietà di edificio o di superficie di edificazione (ad es. i locali possono essere allocati su due piani differenti del medesimo edificio o situati in edifici diversi che si affacciano sulla medesima area).

> Art. 9: Parametro spazio/allievo.

In applicazione del principio generale dell'ordinamento in base al quale la norma successiva prevale su quella precedente, anche in assenza di un esplicito atto di abrogazione, i parametri spazio/allievi di mq 1.92 per i laboratori e di mq 1.20 per le aule di teoria, previsti dalla D.G.R. 4572/96 e dalla D.G.R. 8681/96, risultano superati dalle disposizioni della Direttiva n. 968 del 2007 che prevede, all'art. 9, si debbano garantire nelle aule e nei laboratori "... almeno 2 mq di superficie utile per persona.", compreso il docente.

L'amministrazione regionale provvederà a comunicare alle strutture preposte al rilascio del nulla osta tecnico-sanitario le disposizioni previste dalla citata Direttiva.

> Art. 9: Risorse infrastrutturali e logistiche

A) L'art. 9 ed il requisito A3.1 richiedono l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. Per ottemperare a tale requisito, è richiesta la perizia tecnica descrittiva, corredata da grafico indicativo dei locali in esame, che attesti l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari al superamento delle barriere architettoniche per l'accessibilità e visitabilità della sede. Tale perizia dovrà essere sottoscritta e timbrata da un tecnico abilitato.

B) La legge finanziaria 2007 (legge 27/12/2006, n. 296) ha dato facoltà alle Regioni di posticipare fino al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per adeguare gli edifici scolastici alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (il comma 625 dell'art.1 di tale legge infatti dispone che "... per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di

adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "Patto per la sicurezza" tra il ministero della P.I., Regione ed Enti locali della medesima regione"). Per gli edifici che beneficiano di tale norma, il dirigente scolastico deve inviare una autocertificazione che attesti la richiesta di avvio delle procedure per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma del medesimo edificio da parte dei competenti enti locali (Tabella A).

> Art. 9, penultimo capoverso: utilizzo della firma digitale

Secondo le Linee guida del Cnipa (versione 1.1 – maggio 2004), la firma digitale è uno strumento con cui è possibile sottoscrivere una dichiarazione ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore.

Pertanto il kit per la firma digitale è a titolarità del legale rappresentante del soggetto, che lo utilizza per la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni richieste sia per l'ente che per persona fisica.

> Art. 10, Affidabilità economica e finanziaria – Tabella B), requisito B 4.2.

I soggetti non obbligati all'iscrizione presso la camera di Commercio non dovranno produrre la scansione del certificato con vigenza della CCIAA. In luogo di tale documentazione devono inviare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti di trattarsi di soggetto non tenuto all'iscrizione alla CCIAA.

Non sono tenuti a presentare la riclassificazione di Bilancio, ma una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, gli enti di recente costituzione che non siano in possesso di almeno un bilancio utile.

> Art. 11, punto 3) credenziali dei docenti e dei tutor – Tabella C, requisito C26

Coerentemente con la logica dei requisiti previsti per i docenti in obbligo formativo sono stati individuati i livelli di istruzione ed esperienza lavorativa necessari per lo svolgimento della funzione di docenza nell'ambito della Formazione superiore e continua. A questo scopo vengono di seguito specificate tali alternative:

\$\text{diploma di laurea e 2 anni di esperienza lavorativa in un settore coerente con la specifica tipologia d'incarico;}

\$\titolo di studio secondario superiore/qualifica e 2 anni di esperienza lavorativa in un settore coerente con la specifica tipologia d'incarico;

➡in particolari settori di attività riferibili ad arti e mestieri è consentito l'utilizzo di risorse prive di diploma/qualifica, con almeno 5 anni di esperienza lavorativa, coerente con la specifica tipologia d'incarico.

> Art. 12, secondo capoverso: Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate – Tabella D

"Si considera conclusa l'attività formativa e/o di orientamento per la quale il soggetto attuatore ha presentato alla Direzione regionale competente in materia di formazione e alle amministrazioni finanziatrici il relativo rendiconto".

Per quanto riguarda le attività finanziate attraverso voucher, le stesse si considerano concluse quando la Direzione regionale competente in materia di formazione e/o le amministrazioni finanziatrici hanno riconosciuto e saldato gli importi dovuti.